



Studio Commerciale BARONCELLI

Telefono 0574 719680 – 0574 711077 - 0574 26884 - paghe 0574 21099. @ Contatti DIRETTI : Stefano Baroncelli: s.baroncelli@studio-baroncelli.it
; Reparto PAGHE Lotti David paghe@studio-baroncelli.it LORY Baroncelli l.baroncelli@studio-baroncelli.it LORELLA Pierozzi :
l.pierozzi@studio-baroncelli.it Silvia Lazzarini: silvia@studio-baroncelli.it



Whatsapp +33 75 79 34 559 (anteporre il segno + prima del numero)

EDIZIONE STRAORDINARIA

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Scaglioni di reddito, aliquote Irpef e detrazioni per lavoro dipendente

commi 1-3

Si prevede la **riduzione permanente delle aliquote IRPEF da quattro a tre**. Le nuove aliquote sono:

Scaglione di Reddito	Aliquota
Fino a 28.000 euro	23%
Da 28.000 a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Questa riduzione, già applicata in via temporanea per il 2024, **diventa ora strutturale a partire dal 2025**.

Si prevede inoltre un **aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente** fino a **15.000 euro**, che passa da **1.880 euro a 1.955 euro**. In sintesi, le detrazioni da lavoro dipendente¹ risultano così modificate:

Reddito	Detrazione da lavoro dipendente
Fino a 15.000 euro	1.955 euro²
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * (28.000 - \text{reddito complessivo}) / (28.000 - 15.000)$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * (50.000 - \text{reddito complessivo}) / (50.000 - 28.000)$
Oltre 50.000	0

Bonus per Redditi da lavoro dipendente

commi 4-9

Sono previsti **due tipi di bonus per i lavoratori dipendenti** con redditi medio-bassi.

Ai **titolari di reddito di lavoro dipendente**, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, **con reddito complessivo fino a 20.000 euro**, il **comma 4** riconosce:

¹ disciplinate dall'art. 13, comma 1, TUIR.

² La detrazione per lavoro dipendente effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro o nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 1.380,00 euro.

- ♦ una **somma aggiuntiva**, non tassata, **calcolata applicando** al reddito di lavoro dipendente³, la seguente percentuale:

- ✓ **7,1%** se il reddito di lavoro dipendente **non è superiore a 8.500 euro**.
- ✓ **5,3%** se il reddito di lavoro dipendente **è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro**.
- ✓ **4,8%** se il reddito di lavoro dipendente **è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro**.

Ai **titolari di reddito di lavoro dipendente**, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, **con reddito complessivo superiore a 20.000 euro**, il **comma 6** riconosce:

- ♦ una **detrazione aggiuntiva**, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:
 - ✓ **1.000 euro** se l'ammontare del **reddito complessivo** è **superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro**.
 - ✓ una **somma decrescente**, se l'ammontare del **reddito complessivo** è **superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro**, che va ad azzerarsi oltre questa soglia.



Dal calcolo del reddito complessivo è escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze⁴.

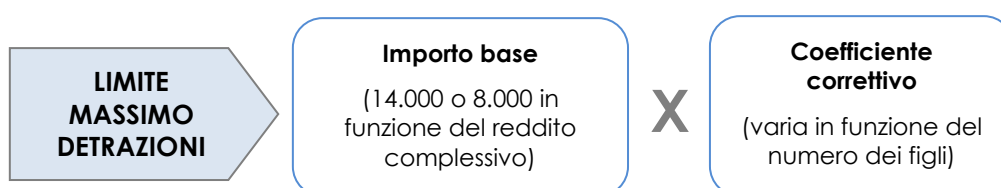
Per quanto riguarda le **modalità di erogazione** da parte dei datori di lavoro i bonus sono riconosciuti **automaticamente** dai sostituti d'imposta (datori di lavoro) **con l'erogazione delle retribuzioni**.

Detrazioni fiscali per redditi > 75.000 euro

comma 10

Si prevede il **riordino delle detrazioni fiscali** introducendo un **limite massimo** per i contribuenti con un **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**.

In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro **gli oneri e le spese considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare** calcolato applicando la **formula** seguente:



Il calcolo del limite massimo di detrazioni ammesse tiene conto:

- ♦ **di un importo base** determinato in base al **reddito complessivo**:
 - ✓ **14.000 euro** se il reddito complessivo è compreso tra **75.000 e 100.000 euro**.
 - ✓ **8.000 euro** se il reddito complessivo è superiore a **100.000 euro**.
- ♦ **di un coefficiente correttivo** determinato in base al numero di figli a carico

numero di figli a carico	coefficiente
Nessun figlio	0,50
1 figlio	0,70

³ Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

⁴ di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.

2 figli	0,85
Più di 2 figli o almeno 1 figlio con disabilità	1,00

Alla luce di quanto sopra esposto, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, **il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente** può essere così riassunto nella seguente Tabella.

Reddito complessivo	Numero figli	Livello massimo detrazioni annue percepibili
reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000	3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104)	14.000 euro
	2 figli fiscalmente a carico	11.900 euro
	1 figlio fiscalmente a carico	9.800 euro
	non sono presenti figli fiscalmente a carico	7.000 euro
reddito complessivo superiore a 100.000 euro	3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104)	8.000 euro
	2 figli fiscalmente a carico	6.800 euro
	1 figlio fiscalmente a carico	5.600 euro
	non sono presenti figli fiscalmente a carico	4.000 euro

Sono **escluse dal computo del limite** e **continuano a essere pienamente detraibili**:

- ♦ spese sanitarie,
- ♦ Investimenti in start-up innovative,
- ♦ Investimenti nelle PMI innovative.



Per le spese la cui **detrazione è ripartita in più annualità** (ad esempio quelle per ristrutturazioni edilizie o interventi di riqualificazione energetica), **nel calcolo dell'importo complessivo rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.**

Detrazioni per familiari a carico

comma 11

La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modifiche significative riguardo alle **detrazioni per carichi di famiglia**. Le detrazioni **per figli a carico** per specifici casi vengono così modificate:

Tipologia familiare	Importo detrazione
Figli ≥ 21 anni e < 30 anni	950 euro
Figli con disabilità (qualsiasi età)	950 euro

Ascendenti conviventi	750 euro
-----------------------	----------

Viene prevista l'**esclusione delle detrazioni per familiari all'estero**, ovvero **in relazione ai familiari residenti all'estero**, le detrazioni per carichi di famiglia **non spettano** ai contribuenti che **non sono**:

- ◆ Cittadini italiani.
- ◆ Cittadini di uno Stato membro dell'**Unione Europea**.
- ◆ Cittadini di uno Stato aderente all'**Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)**.

Modifica ai limiti di fruibilità del regime forfettario

comma 12

Viene **elevata da 30 mila euro a 35 mila euro**, la **soglia di reddito da lavoro dipendente** (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) **superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario**.

Detraibilità spese frequenza scuola paritarie

comma 13

L'articolo 1, comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, dispone l'**innalzamento, a regime**, da **800 a 1.000 euro** per ogni alunno o studente, delle **spese detraibili per la frequenza** di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado **presso gli istituti paritari**.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in crypto attività

commi 23-29

Con una norma di interpretazione autentica, il **comma 23** chiarisce che l'**aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi** di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è pari al **26% per tutto il 2025**.

L'aliquota della suddetta imposta sostitutiva è **aumentata al 33%** (in luogo dell'attuale 26%) **sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività⁵** realizzati a decorrere dal **1° gennaio 2026**.



Viene inoltre **eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro** attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, il **comma 26** introduce una nuova imposta sostitutiva per la **rivalutazione delle crypto-attività**.

In particolare, è prevista la **possibilità di considerare**, per **ciascuna crypto-attività** detenuta al **1° gennaio 2025**, il **valore esistente** in tale data, anziché il costo o il valore di acquisto originario, a fronte del versamento di **un'imposta sostitutiva** pari al **18%** del valore rivalutato.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

⁵ di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

comma 30

Viene introdotta **a regime** la disciplina sulla **rideterminazione** dei **valori di acquisto**⁶:

delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione
dei terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti al 1° gennaio di ciascun anno da:

- ◆ persone fisiche;
- ◆ società semplici;
- ◆ associazioni professionali;
- ◆ enti non commerciali,

a condizione che, **entro il termine del 30 novembre** dello stesso anno, si proceda al versamento (in unica soluzione o in tre rate annuali) dell'imposta sostitutiva con **aliquota pari al 18%**.



La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati **entro il termine del 30 novembre** di ciascun anno.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

commi 31-36

Viene riproposto il **regime fiscale** temporaneo di **assegnazione agevolata di beni ai soci**. I **soggetti interessati** sono:

- ◆ tutte le società (snc, sas, srl, spa, sapa),
- ◆ e le **società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali** e che si **trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025**,

a condizione che **tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci**, ove prescritto, **alla data del 30 settembre 2024** oppure che siano iscritti **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Le suddette **società commerciali** che **assegnano o cedono ai soci, entro il 30 settembre 2025**:

- ◆ **beni immobili diversi da quelli strumentali**,
- ◆ **beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali**

devono versare in **due rate** un'**imposta sostitutiva**⁷ pari **all'8%** (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione) sulla **differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto** dei medesimi beni.



Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle **società che si trasformano** sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del **13%**.

⁶ Di cui ai commi da 5 a 7 dell'art. 5 della Legge 488/2001, in base alla quale si può assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie – anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale – degli asset in esame.

⁷ L'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione.

Il versamento deve essere effettuato in due rate con modello F24:

- ♦ **la prima** (pari al **60% entro il 30 settembre 2025**)
- ♦ **la seconda** (pari al **restante 40%**) **entro il 30 novembre 2025**.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

comma 37

Per le **imprese individuali**, viene riproposta la **facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che **l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025**. In particolare, gli **imprenditori individuali**, previo pagamento di **una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8%** applicata sulla differenza tra:

- ♦ il valore normale dei beni
- ♦ e il relativo valore fiscalmente riconosciuto,

possono **estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario**⁸, alle seguenti condizioni:

- ♦ i beni sono **posseduti al 31 ottobre 2024**,
- ♦ le esclusioni devono essere effettuate **dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025**.

Prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e IVA

commi 38-44

Viene individuata una nuova fattispecie di operazioni imponibili IVA, le **prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro** (soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro) **da enti e società di formazione** finanziati attraverso il fondo bilaterale, sono **imponibili ai fini IVA**.



Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti, in relazione a tali prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi.

Trattamento fiscale delle auto aziendali uso promiscuo

comma 48

Al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, la legge di Bilancio 2025 **modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo**.

Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, **per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori** di nuova immatricolazione, **concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025**, si assume il **50%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

⁸ di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR),

La **percentuale è ridotta**:

- ♦ **al 10%** nei casi in cui i **veicoli** concessi ai dipendenti siano a **trazione esclusivamente elettrica a batteria**,
- ♦ ovvero **al 20%** per i **veicoli elettrici ibridi plugin**.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

commi 54-56

Vengono modificate alcune agevolazioni fiscali in materia di **recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici** nonché per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** destinati ad **arredare un immobile oggetto di interventi di recupero** del patrimonio edilizio.

Il **comma 54** modificando l'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, **anticipa al 1° gennaio 2025 i termini della riduzione dal 36 al 30%** dell'aliquota di **detrazione** delle spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** degli edifici.

ECOBONUS

Il **comma 55 lett. a)** prevede una **riduzione** delle aliquote di **detrazione** per **l'Ecobonus⁹**, l'agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento.

A partire **dal 1° gennaio 2025**, le **nuove aliquote** di detrazione saranno:

- ♦ **50%** per le spese sostenute nel **2025** relative **all'abitazione principale**.
- ♦ **36%** per le spese sostenute nel **2025** per **immobili diversi dall'abitazione principale**.
- ♦ **36%** per le spese sostenute nel **2026 e 2027** per **l'abitazione principale**.
- ♦ **30%** per le spese sostenute nel **2026 e 2027** per **immobili diversi dall'abitazione principale**.

Vengono **esclusi dalla suddetta detrazione**, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Il **comma 55 lett. b) numero 1)**, prevede che per le spese documentate per **interventi di ristrutturazione edilizia¹⁰** sostenute negli anni **2025, 2026 e 2027**, è concessa una detrazione fiscale pari:

- ♦ **al 36%** delle spese per il 2025.
- ♦ **al 30%** delle spese per il 2026 e 2027.

Analogamente a quanto previsto per l'ecobonus, la detrazione è incrementata al **50%** per il 2025 e al **36%** per gli anni 2026 e 2027, se le spese riguardano interventi su un'**abitazione principale**.

L'importo massimo detraibile è di **96.000 euro per unità immobiliare**.

SISMABONUS

⁹ articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).

¹⁰ articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili).

Il **comma 55 lett. b) numero 2)**, interviene sulla disciplina del **sismabonus**¹¹ in maniera analoga a quanto visto per le **ristrutturazioni edilizie**.

ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Il **comma 55 lett. b) numero 3)**, prevede che, anche per il 2025, **ai contribuenti che già fruiscono della detrazione** per gli **interventi di ristrutturazione edilizia**, viene riconosciuta **un'ulteriore detrazione** nella misura del **50%** delle spese sostenute nel 2025 (su un ammontare complessivo **non superiori a 5.000 euro**) **per l'acquisto di:**

- ◆ **mobili**
 - ◆ e di **grandi elettrodomestici**:
 - ✓ di classe non inferiore alla classe A per i forni,
 - ✓ alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
 - ✓ alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
- finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

SUPERBONUS

Il **comma 56** apporta modifiche in materia di **superbonus**¹². In particolare, la **detrazione del 65%** prevista per le **spese sostenute nell'anno 2025 spetta** esclusivamente per gli **interventi già avviati** oppure per i quali, alla data del **15 ottobre 2024**, risulti:

- ◆ **presentata la comunicazione** di inizio lavori asseverata (**CILA**), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- ◆ **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- ◆ **presentata l'istanza** per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Sinteticamente è utile ricordare che la detrazione del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, è stata successivamente modificata:

- ◆ nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,
- ◆ nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024,
- ◆ e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci

commi 57-63

Si prevede l'**estensione del meccanismo** di inversione contabile (o **reverse charge**) alle **prestazioni di servizi** effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento **a soggetti consorziati** o **rapporti negoziali** caratterizzati da un **prevalente utilizzo di manodopera** e beni strumentali di proprietà del committente, **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica**.

¹¹ detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

¹² modificando l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

In attesa della piena operatività del nuovo regime, **il prestatore e il committente possono optare** affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e **l'imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione. L'opzione ha validità triennale.**

Il **comma 63** rinvia a un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione.

Accredito pagamenti effettuati con strumenti elettronici

commi 66-67

Viene definito **un termine per l'accredito degli importi** dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici, in questi casi **l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario** avviene **entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento** e in ogni caso con valuta del giorno della ricezione dell'ordine medesimo.

Lotta all'evasione in materia di pagamenti elettronici

commi 74-77

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale nei pagamenti elettronici e migliorare l'interoperabilità dei sistemi di pagamento.

Attualmente, i registratori di cassa e i dispositivi per accettare pagamenti elettronici (POS) spesso non sono integrati tra loro. Questo può creare discrepanze nei dati trasmessi e favorire comportamenti poco trasparenti.

Al fine di impedire la mancata registrazione delle transazioni e migliorare la tracciabilità fiscale, **dal 1° gennaio 2026, tutti i dispositivi** utilizzati per accettare pagamenti elettronici (**POS**) dovranno **essere collegati direttamente ai registratori di cassa.**

Per rafforzare l'obbligo di integrazione tra POS e registratori di cassa, vengono **introdotte** nuove **sanzioni amministrative:**

- ◆ **da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di mancato collegamento tra POS e registratore telematico,**
- ◆ **la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati delle transazioni elettroniche,** sanzionata con modalità simili a quelle per la mancata trasmissione dei corrispettivi.

Oltre alle multe, in caso di **violazioni gravi o ripetute**, è prevista l'applicazione di **sanzioni accessorie** come **la sospensione temporanea dell'attività commerciale.**

Lotta all'evasione in materia di affitti brevi

commi 78-79

Con l'introduzione del **Codice Identificativo Nazionale (CIN)**, **dal 1° gennaio 2025, ogni immobile destinato ad affitti brevi dovrà essere registrato con questo nuovo codice.** La Legge di Bilancio

stabilisce che il **CIN dovrà essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione Unica.**

Il CIN è **indicato altresì nelle comunicazioni** che devono essere **trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare** nonché di **quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Lotta all'evasione in materia di fatturazione elettronica

comma 80

In materia di **fatturazione elettronica e trasmissione telematica** delle fatture o dei relativi dati, **i files delle fatture elettroniche acquisiti** sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, **al fine di essere utilizzati anche dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** relativamente **alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo** (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette).

Lotta all'evasione in materia di tracciabilità delle spese

commi 81-86

Dal **1° gennaio 2025**, solo le spese effettuate tramite **strumenti tracciabili** (ad esempio, carte di credito, bonifici o altre forme di pagamento elettronico) potranno essere:

- ♦ **detraibili** ai fini IRPEF o IRES (ad esempio, spese mediche, assicurative, ecc.).
- ♦ **dedotte** dal reddito imponibile.

Questo significa che i pagamenti in contanti non saranno più ammessi per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

INDENNITÀ PER TRASFERTE O MISSIONI DI LAVORATORI DIPENDENTI

Il comma 81 lett. a) prevede che i **rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono **effettuate con metodi tracciabili**, cioè con **versamento bancario o postale** oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Il comma 81 lett. b) prevede che le **spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea**, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le **trasferite dei dipendenti** ovvero corrisposti a **lavoratori autonomi**, sono **deducibili se effettuate con i metodi tracciabili**.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO

Le **spese di vitto e alloggio**, nonché i **rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea**, sostenute **per le trasferite dei dipendenti** ovvero

corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili¹³ **se effettuate con i metodi tracciabili**.

Lo stesso **obbligo di tracciabilità** delle spese si applica **a fini IRAP (comma 82)**.

PAGAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il comma 84 stabilisce che, **limitatamente alle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica** a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per **importi superiori a 2.500 euro**, **prima di effettuare** il pagamento devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento **per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro**.

Tale disposizione si applica a **partire dal 1° gennaio 2026**.

Misure per il sostegno degli indigenti e acquisti di beni di prima necessità

commi 102-104

Stanziati i fondi per la proroga, anche per il 2025, di **due misure di sostegno ai soggetti meno abbienti** ai fini del contrasto alla privazione economico-sociale. Si tratta in particolare di:

- ♦ per la **distribuzione, mediante organizzazioni caritatevoli, di derrate alimentari alle persone indigenti** ¹⁴, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e
- ♦ per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, da ripartire attraverso un nuovo specifico decreto interministeriale, con il sistema di social card (**Carta acquisti dedicata a Te**) distribuite alle famiglie individuate da ciascun Comune con la collaborazione di INPS e Poste Italiane.

Bonus elettrodomestici

commi 107-111

Istituito, per il 2025, **un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica** prodotti in Europa, per favorire il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria del settore.

Il contributo è destinato agli utenti finali nel limite di **un contributo per ogni nucleo familiare** con limite definito seconda dell'ISEE.

BONUS ELETTRODOMESTICI 2025	Pari al 30% della spesa con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico con ISEE superiore a 25mila euro
	Pari al 30% della spesa con un limite massimo di 200 euro per ciascun elettrodomestico con ISEE inferiore a 25mila euro

¹³ nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 del TUIR.

¹⁴ di cui all'articolo 58 del D.L. n. 83 del 20129 (L. n. 134 del 2012),

Mutui per la prima casa

commi 112-116

In merito alla disciplina **del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa** queste le novità:

1. **Proroga garanzia massima all'80% fino al 2027:**
 - ✓ La possibilità di usufruire della garanzia sull'80% della quota capitale dei mutui è estesa al 31 dicembre 2027 (anziché 2024).
 - ✓ Destinata a categorie prioritarie con specifici requisiti (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro annui).
2. **Supporto alle famiglie numerose prorogato al 2027:**
 - ✓ Inclusione delle famiglie numerose tra le categorie prioritarie.
 - ✓ Regole specifiche su garanzie e accantonamenti per domande di queste famiglie.
 - ✓ Disposizioni applicabili anche in caso di surroga del mutuo.
3. **Modifica dei soggetti ammessi al Fondo:**
 - ✓ Accesso al Fondo garantito esclusivamente (non più solo prioritariamente) a giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani under 36.
4. **Termine per alienazione immobili:**
 - ✓ Estensione a **due anni** del termine per vendere un immobile e destinare il nuovo a prima abitazione, mantenendo l'aliquota agevolata del 2% per l'imposta di registro.

Potenziamento Ispettorato nazionale del lavoro

comma 158

Viene previsto un ulteriore potenziamento dell'organico dell'Ispettorato del lavoro **portando a 500 unità, invece che 250 il numero di nuove assunzioni autorizzate.**

Incentivo prosecuzione del lavoro con requisiti per la pensione anticipata

comma 161

Potenziato l'incentivo per i lavoratori pubblici e privati che decidono di rimanere in servizio anche avendo raggiunto i requisiti, entro il 31 dicembre 2025 per:

- ♦ la pensione anticipata con Quota 103
- ♦ la pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica ¹⁵

L'incentivo si concretizza attraverso la **possibilità di ottenere in busta paga**, a richiesta, **l'importo corrispondente alla quota di contribuzione previdenziale normalmente a carico del lavoratore**. Da quest'anno tale importo resta escluso **sia dalla base imponibile** fiscale sia contributiva.

Contribuzione volontaria deducibile al 50%

commi 169 -170

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono

¹⁵ attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, secondo la legge Fornero 92/ 2012.

incrementare il montante contributivo individuale versando all'INPS gli importi calcolati con una maggiorazione della aliquota a proprio carico non superiore a due punti percentuali.

Contributi volontari dipendenti e autonomi oltre l'aliquota ordinaria (max 2%)	DEDUZIONE IRPEF AL 50%
---	------------------------

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF saranno disciplinate le modalità attuative della misura.

Nuovo requisito per NASPI

comma 171

Viene reso più restrittivo l'accesso alla NASPI introducendo un ulteriore requisito di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.

In particolare, per coloro che:

- ◆ nei 12 mesi precedenti all'evento di disoccupazione volontaria,
- ◆ avevano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o
- ◆ a seguito di risoluzione consensuale (escluse le ipotesi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo),

si richiede che i lavoratori debbano aver maturato **almeno 13 settimane di contribuzione NON nel quadriennio precedente ma a partire dall'evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.**

Proroga Opzione Donna

comma 173

Prorogato il trattamento pensionistico anticipato definito "Opzione Donna" e concerne i soggetti che conseguono i requisiti nel corso dell'anno 2025. Restano confermati i requisiti già previsti ossia:

- ◆ età minima di 61 anni (60 con un figlio e 59 con due o più figli)
- ◆ anzianità contributiva di 35 anni
- ◆ essere in una delle seguenti situazioni:
 - ✓ caregiver di un disabile convivente da almeno 6 mesi o
 - ✓ disabile almeno al 74%.
 - ✓ lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese in crisi ¹⁶.

Proroga Quota 103

comma 174

Prorogato il trattamento pensionistico anticipato – cosiddetto "Quota 103". L'estensione temporale concerne i soggetti che, nel corso dell'anno 2025, conseguono i requisiti di:

- ◆ un'età anagrafica di almeno 62 anni e
- ◆ un'anzianità contributiva di almeno 41 anni.

¹⁶ Ex Art. 1 comma 852 legge 296 2006.

Proroga APE sociale

commi 175-176

Si riconfermano nuovamente le disposizioni in materia di Ape sociale¹⁷ con la **proroga fino al 31 dicembre 2025 della norma già in vigore**¹⁸ che prevede un'indennità sostitutiva della pensione, fino all'età del pensionamento di vecchiaia, in favore dei soggetti in condizioni di svantaggio. Si tratta in particolare di soggetti che:

- ◆ si trovino al compimento dei **63 anni e 5 mesi**
- ◆ in una delle condizioni seguenti: disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti di cui all'allegato C,
- ◆ con **requisiti contributivi variabili da 30 a 36 anni** (Per le donne ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni).

Incremento transitorio delle pensioni minime

comma 177

Previsto un incremento transitorio per le mensilità relative a 2025 e 2026 dei trattamenti pensionistici nei casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. L'incremento è in via aggiuntiva rispetto alla perequazione automatica ed è pari a:

- ◆ 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e a
- ◆ 1,3 punti percentuali per l'anno 2026;

Si ricordano le **percentuali degli incrementi transitori** degli anni precedenti, nella seguente tabella.

TABELLA RIEPILOGO AUMENTI PENSIONI MINIME		
Anno	Incremento transitorio	Note
2023	1,5 punti %	Per i soggetti con età inferiore a 75 anni.
2023	6,4 punti %	Per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni .
2024	2,7 punti %	L'incremento è applicato ai valori al netto di quello precedente.
2025	2,2 punti %	Incremento applicato in via aggiuntiva rispetto alla perequazione automatica.
2026	1,3 punti %	Incremento calcolato sui valori al netto dell'aumento transitorio del 2025, considerando anche l'adeguamento per perequazione automatica.

Incremento assegni sociali

comma 178

¹⁷ consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso, al massimo pari a 1.500 euro. Per le donne i requisiti di anzianità contributiva sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni. Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

¹⁸ all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016.

Limitatamente al 2025, si prevede **l'incremento di 8 euro mensili dell'importo delle maggiorazioni sociali**¹⁹ previste dalla normativa vigente per:

- ♦ **i pensionati in condizioni disagiate** - ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, **di età pari o superiore a 70 anni, e**
- ♦ **i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti**, titolari di pensione

in possesso dei requisiti reddituali.

Viene **inoltre aumentata di 104 euro annui la soglia reddituale massima per il diritto all'assegno**.

Requisito anagrafico pensioni per donne con almeno 4 figli

comma 179

Modificato il requisito²⁰ di accesso alle pensioni determinate con il **sistema contributivo**, per le madri **con 4 o più figli**; in particolare il requisito di **età di accesso** alla pensione è ridotto **di 16 mesi invece dei 12 attualmente previsti**.

Misure in materia di pensioni e previdenza complementare

Commi 181- 185

Dal 1° gennaio 2025, **ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata**,

- ♦ per i soggetti con contributi versati dal 1.1.1996,
- ♦ e solo su richiesta dell'assicurato,

può essere computato anche il valore delle prestazioni di rendita di forme di previdenza complementare cui l'assicurato abbia aderito. Contestualmente, **il requisito contributivo**, attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato:

- ♦ di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e
- ♦ di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030.

Inoltre, continuerà ad applicarsi l'adeguamento agli eventuali miglioramenti nella speranza di vita.



Si ricorda che **la soglia minima di trattamento richiesta** per usufruire di questa opzione di pensionamento anticipato **corrisponde a tre volte l'assegno sociale (pari a 534,41 euro mensili)**.

Restano invariate le soglie agevolate per le donne con figli fissate a:

- ♦ 2,8 volte l'assegno sociale per le donne con un figlio e
- ♦ 2,6 volte per quelle con due o più figli.

Dal 2030, la soglia di assegno pensionistico minimo salirà per tutti a 3,2 volte l'assegno sociale, per compensare i costi della misura.

In questi casi la pensione anticipata non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per la

¹⁹ La maggiorazione sociale è un'integrazione della pensione base dei pensionati che possiedano redditi propri inferiori a determinate soglie fissate dalla legge, viene erogata per 13 mensilità e l'importo varia in base all'età, al reddito e alla tipologia di pensione, per garantire un **reddito proprio pari, per il 2024, a 735,05 euro al mese per tredici mensilità**.

²⁰ all'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335

pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. La norma prevede anche che, per consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione, **le forme di previdenza complementare dovranno mettere a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile.**

Un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

Computo di rendite da previdenza complementare ai fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile	
Data di entrata in vigore	1° gennaio 2025
Destinatari	- Soggetti con contributi versati dal 1.1.1996 - Su richiesta dell'assicurato
requisito contributivo	25 anni dal 1° gennaio 2025 30 anni dal 1° gennaio 2030 (30 anni)
Adeguamento speranza di vita	Continua ad applicarsi
Soglia minima pensionistica	- 3 volte l'assegno sociale (534,41 euro mensili) dal 2025 - 3,2 volte dal 2030
Soglie agevolate per donne con figli	- 2,8 volte l'assegno sociale per donne con un figlio - 2,6 volte per donne con due o più figli

Riduzione contributiva artigiani e commercianti iscritti nel 2025

comma 186

I lavoratori che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle **gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali** e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere:

- ♦ **una riduzione contributiva al 50%,**
- ♦ **della durata di 36 mesi.**

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta.

Proroghe ammortizzatori sociali e Garanzia Giovani

commi 188-197

Prorogate alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Si tratta in particolare dei seguenti interventi e relativi stanziamenti:

Intervento	Descrizione	Stanziamiento
Fermo pesca	Indennità per i lavoratori della pesca	30 mln € per il 2025
CIGS - Aree di crisi industriale complessa	Cassa integrazione straordinaria per le imprese in aree di crisi industriale complessa	70 mln € per il 2025
CIGS - Cessazione attività	Cassa integrazione straordinaria per cessazione attività	100 mln € per il 2025
Dipendenti ex-Illva	Sostegno al reddito per i dipendenti ex-Illva	19 mln € per il 2025
CIGS - Crisi aziendale	Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale	100 mln € annui dal 2025 al 2027

Lavoratori dei call-center	Indennità per i lavoratori dei call-center	20 mln € per il 2025
----------------------------	--	----------------------

Modifica requisiti per Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro

comma 198

Modificati i requisiti ISEE e reddituali, nonché gli importi dei contributi economici dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro²¹.

Per quanto riguarda l'Assegno di inclusione le novità sono riassunte nella tabella seguente²²:

Parametro	Vecchio Limite	Nuovo Limite
Valore massimo ISEE	9.360 €	10.140 €
Soglia reddito familiare	6.000 €	6.500 €
Soglia reddito per famiglie con anziani/disabili	7.560 €	8.190 €
Soglia reddito per famiglie in locazione	9.360 €	10.140 €
Integrazione reddito familiare annua	6.000 €	6.500 €
Integrazione per famiglie con anziani/disabili	7.560 €	8.190 €
Integrazione affitto annua	3.360 €	3.640 €
Integrazione affitto per anziani/disabili	1.800 €	1.950 €

Per quanto riguarda il **Supporto per la formazione e il lavoro**²³ la nuova legge di bilancio:

- ♦ **eleva da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell'ISEE** relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare
- ♦ **incrementa da 350 a 500 euro mensili l'importo del beneficio;**
- ♦ dispone che la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, **purché allo**
- ♦ **scadere dei primi 12 mesi, risulti la partecipazione dell'interessato ad un corso di formazione.** In caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

Bonus nuove nascite

commi 206-208

Con la finalità di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno dei figli, viene introdotto un **nuovo assegno una-tantum, pari a 1.000 euro**, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025, che sarà riconosciuto dall'INPS su domanda;

Il contributo sarà subordinato alle **seguenti condizioni**:

- ♦ il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia **un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui** (computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico)
- ♦ che il genitore richiedente sia **residente in Italia e**
- ♦ rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare indicate²⁴.

²¹ istituiti con il decreto legge n.48 / 2023 convertito in legge con modificazioni (Legge n. 85 2023).

²² comma 198, lettere a) e b).

²³ comma 198, lettere c) e d).

²⁴ essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere

Rafforzamento bonus asili nido/supporto domiciliare

commi 209-211

Sempre nell'ottica del supporto alla genitorialità, la Manovra **rafforza la misura del Bonus asili nido/supporto domiciliare** per i bambini fino a 3 anni di età²⁵. A tal fine:

- ◆ **si esclude dal valore dell'ISEE**, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, **l'importo (corrisposto al nucleo familiare) dell'assegno unico e universale per i figli a carico**²⁶;
- ◆ si elimina il requisito della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni, ai fini della maggiorazione del bonus.

Si ricorda che il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di documentazione, alternativamente per:

- ◆ l'iscrizione e il pagamento della **retta di asili nido pubblici o privati** o
- ◆ il **pagamento dell'assistenza a domicilio**, a causa dell'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido per gravi patologie croniche.

Elevamento indennità congedo parentale

commi 217 e 218

I commi 217 e 218 prevedono, per i **lavoratori dipendenti** e limitatamente a un periodo da fruire entro il sesto anno di vita del bambino – o dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento:

- ◆ **aumento dell'indennità per congedo parentale riconosciuto in alternativa al padre o alla madre**
- ◆ **nel limite di due mesi,**
- ◆ **all'aliquota del 80% invece che gli attuali 60 e 30 per cento.**

Si conferma anche l'innalzamento all'80% di un terzo mese di congedo, come già previsto dal 2023²⁷.

Il nuovo elevamento non si applica per i casi in cui – per la madre o per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

Decontribuzione lavoratrici madri

commi 219-220

La norma interviene ad ampliare la platea di beneficiarie dell'esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, già previsto nel 2024 in favore **delle lavoratrici dipendenti delle lavoratrici autonome, con almeno due figli**²⁸.

L'esonero spetta attualmente:

- ◆ **fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo oppure**
- ◆ **a decorrere dall'anno 2027**, se madri di **tre o più figli**, fino al mese del compimento del 18° anno di età

un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

²⁵ D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

²⁶ Istituito con D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 23 per tutte le famiglie con figli a carico, in sostituzione degli assegni al nucleo familiare e altre misure di sostegno.

²⁷ articolo 34, comma 1 TU in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

²⁸ dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023.

del figlio più piccolo.

Decontribuzione lavoratrici madri dal 2025	
Beneficiarie	◆ Lavoratrici dipendenti ◆ Lavoratrici autonome (escluse forfettarie)
Misura	Da definire con decreto
Requisiti	◆ Almeno due figli ◆ Reddito inferiore a 40 mila euro annui

Aliquota agevolata lavoro straordinario infermieri

comma 354

Si prevede l'applicazione di **un'aliquota agevolata al 5% sui compensi per il lavoro straordinario degli infermieri**. In particolare, i compensi

- ◆ per il lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021
- ◆ erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN

sono assoggettati a **imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%**.

Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai **compensi erogati dal 2025²⁹**.

Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa

comma 385

Per i **lavoratori dipendenti** del settore privato viene **estesa anche per gli anni 2025, 2026 e 2027**, la riduzione transitoria da 10 a **5 punti percentuali³⁰** dell'aliquota dell'**imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative **addizionali** regionali e comunali per gli emolumenti relativi a:

premi di risultato
forme di partecipazione agli utili d'impresa

Da notare in ogni caso che simile forma di tassazione è applicabile:

1)	entro il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
2)	a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato dell'anno precedente non sia stato superiore a 80.000 euro .

²⁹ fatto salvo quando previsto dall'art. 51, co. 1, secondo periodo, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986).

³⁰ già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 (ex art. 1, comma 63 della Legge 197/2022) e 2024 (art. 1, comma 18 della Legge 213/2023).

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati

commi 386-389

Dal 2025, è previsto un regime temporaneo che esenta alcune somme dalle imposte sui redditi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L'esenzione si applica **fino a 5.000 euro all'anno e nei primi due anni di assunzione** del lavoratore per il pagamento diretto o il rimborso di:

- ♦ Canoni di locazione.
- ♦ Spese di manutenzione dei fabbricati presi in affitto

Per il beneficio fiscale in esame è però **necessario** che i **lavoratori**:

a)	non superino i 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente nell'anno 2024
b)	abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza .

Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori

commi 390 e 391

Estesa ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 l'**esclusione** dal computo del **reddito imponibile** del lavoratore dei **beni ceduti** e dei **servizi prestati** dal datore di lavoro (c.d. **fringe benefits**) entro i seguenti limiti:

- ♦ **2.000 euro** per i **lavoratori** con **figli fiscalmente a carico**, e
- ♦ **1.000 euro** per gli **altri lavoratori**.

Rientrano nel limite le **somme erogate** direttamente dal datore di lavoro, o da esso **rimborsate**, per:

- ♦ il **pagamento** delle **utenze domestiche**,
- ♦ delle **spese** per il **contratto** di **locazione** dell'**abitazione principale**,
- ♦ per gli **interessi** sul **mutuo** relativo all'**abitazione principale**.



Un aspetto su cui prestare **attenzione** è quello per cui, qualora il **valore** dei **beni o dei servizi** **forniti** risulti **complessivamente superiore** al **limite** in oggetto, l'**intero valore** rientrerà nell'**imponibile fiscale e contributivo**.

Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

commi da 395 a 398

Viene riconosciuto³¹:

- ♦ per il **periodo dal 01.01.2025 al 30.09.2025**;
- ♦ ai **lavoratori** dipendenti del settore privato
 - ✓ degli **esercizi di somministrazione** di **alimenti e bevande**, e
 - ✓ a quelli del **comparto del turismo**, ivi inclusi gli **stabilimenti termali**,

³¹ al fine di garantire la stabilità occupazionale e a sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

un **trattamento integrativo speciale**, che **non concorre** alla formazione del **reddito**, pari al **15%** delle **retribuzioni lorde** corrisposte in relazione:

al lavoro notturno
alle prestazioni di lavoro straordinario ³² effettuate nei giorni festivi

Tale trattamento si applica a favore dei **lavoratori** titolari di **reddito** da **lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro** nel periodo d'imposta **2024**.

Rispetto alle **modalità di riconoscimento** dell'agevolazione è necessario ci sia la **richiesta del lavoratore**, il quale **attesta** per **iscritto** l'importo del **reddito di lavoro dipendente** conseguito nell'anno **2024**.

Il **sostituto d'imposta compenserà** il **credito maturato** per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante **compensazione** c.d. "**orizzontale**"³³.

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

commi 399-400

L'**incentivo fiscale** alle **nuove assunzioni di personale dipendente**³⁴ viene **prorogato** al **periodo** d'imposta **successivo** a quello **in corso al 31.12.2024** ed ai **successivi due** (dunque agli anni 2025, 2026 e 2027 per i c.d. "soggetti solari").

Pertanto, ai **titolari di reddito d'impresa**³⁵ e di **lavoro autonomo** viene concessa – nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 – una **maggiorazione** pari al **20%** del **costo del personale deducibile** a fronte agli **incrementi occupazionali**³⁶ risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta **rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente**.



A tale riguardo la **relazione illustrativa** precisa che l'incentivo deve essere calcolato su **base "mobile"**, determinando dunque l'**incremento occupazionale** in **ciascuno** dei **periodi d'imposta** agevolati rispetto all'annualità precedente.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

commi 427-429

Viene **modificata** la disciplina del c.d. "**credito d'imposta Transizione 5.0**"³⁷, nello specifico:

- ◆ per gli **investimenti effettuati dal 01.01.2024**, e

³² ossia quello prestato oltre l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali.

³³ ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

³⁴ di cui all'art. 4 del D.lgs. 216/2023, riguardante la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (misura c.d. "più assunti, meno paghi").

³⁵ fatta eccezione per le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

³⁶ considerati però al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (ex art. 2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

³⁷ intervenendo sull'art. 38 del D.L. 19/2024, la cui vigente formulazione riconosce il credito d'imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa che effettuano, dal 01.01.2024 al 31.12.2025, nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici

- ♦ con riferimento agli **incrementi** delle **aliquote** del credito d'imposta **subordinando** la loro **fruizione** ad una **comunicazione** del **GSE**,

viene stabilito che:

a)	il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente (c.d. ESCo ³⁸)
b)	per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta
c)	si eleva al 35% del costo, l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro.
d)	viene soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%
e)	viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%
f)	si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, oppure, in alternativa, del locatario
g)	viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0,
h)	si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCO) in presenza di determinate condizioni.
i)	si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS)
l)	si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

IRES premiale per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

commi 436-444

³⁸ si tratta di imprese che, certificandosi secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352, offrono dei servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, garantendo al cliente un miglioramento dell'efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali.

Per il **solo periodo d'imposta 2025** viene riconosciuta, a determinati **soggetti passivi IRES** e al ricorrere di talune **condizioni**, la c.d. "mini IRES" ossia l'**aliquota IRES agevolata del 20%**³⁹.

Tale agevolazione vale per tutte le società, **residenti** nel territorio dello Stato ad eccezione di:

- ♦ **enti pubblici e privati diversi dalle società** e i **trust** che **non hanno per oggetto esclusivo o principale** l'esercizio di **attività commerciale**, nonché
- ♦ gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
- ♦ **enti in liquidazione ordinaria**, o assoggettati a **procedure concorsuali**;
- ♦ nel **periodo d'imposta** successivo a quello in corso al 31.12.2024 (**2025** per i c.d. "soggetti solari"), e quelli
- ♦ soggetti **determinano** il proprio reddito **imponibile**, anche parzialmente, sulla base di **regimi forfetari**.

La "mini IRES" è applicabile qualora **ricorrano cumulativamente** le seguenti **condizioni**:

1)	è necessario accantonare ad apposita riserva una quota minima pari all' 80% degli utili dell' esercizio in corso al 31.12.2024 (2024 per i c.d. "soggetti solari")
2)	occorre destinare una quota: ♦ pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati, e ♦ comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (2023 per i c.d. "soggetti solari"), ♦ di importo in ogni caso non inferiore a 20.000 euro, a investimenti per l'acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato che: ♦ rientrino tra i beni strumentali Transizione 4.0 e 5.0⁴⁰, ♦ siano effettuati tra il 01.01.2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i c.d. "soggetti solari") – ossia ad oggi il 31.10.2026.
3)	nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024: ♦ il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; ♦ siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ✓ in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% ✓ in misura non inferiore a una nuova assunzione
4)	l'impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell' esercizio in corso al 31.12.2024

Vi sono comunque alcune ipotesi di **decadenza** dall'agevolazione dell'**aliquota IRES ridotta**, riconducibili a:

- ♦ **distribuzione** della **quota** di **utile accantonata** vista in precedenza entro il secondo **esercizio** successivo a quello in corso al 31.12.2024;
- ♦ **dismissione, cessione, destinazione** a **finalità estranee** all'esercizio dell'**impresa** o **destinazione** stabile a **strutture produttive** localizzate all'**estero** dei **beni** oggetto di **investimento** entro il **quinto periodo**

³⁹ in luogo di quella ordinaria del 24%.

⁴⁰ art. 38 del D.L. 19/2024.

d'imposta successivo a quello nel quale è stato **realizzato** l'investimento.
Con apposito **decreto** del **MEF** verrà data **attuazione** alle disposizioni in esame.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0

commi da 445 a 448

Nel **credito** c.d. "**Transizione 4.0**", viene **introdotta** una **soglia massima** di acquisti a livello erariale⁴¹ per l'**agevolazione** fiscale di cui possono beneficiare le imprese che effettuano **investimenti** in **beni strumentali nuovi** secondo il modello **Industria 4.0**⁴², **effettuati**:

- ◆ **dal 01.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero
- ◆ **entro il 30.06.2026**, a condizione che **entro** la data del **31.12.2025** il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento** di **acconti** in misura **almeno pari al 20%**;

Non viene invece **variata** la **misura** del **credito**, comunque pari:

- ◆ al 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- ◆ al 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- ◆ al 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.



Viene stabilita un'apposita **procedura**, per cui l'impresa deve **trasmettere telematicamente** al MIMIT una **comunicazione** sull'**ammontare** delle **spese sostenute** e sul relativo **credito d'imposta maturato**, sulla base del **modello** di cui al [decreto direttoriale 24.04.2024 del MIMIT](#)⁴³.

È **eliminata** la **disposizione** che riconosceva il credito d'imposta in esame alle imprese che effettuano **investimenti** aventi ad oggetto **beni immateriali**⁴⁴ **connessi a investimenti** in beni materiali "**Industria 4.0**", specificamente per gli **investimenti** effettuati:

- ◆ **dal 01.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero
- ◆ **entro il 30.06.2026**, a condizione che **entro** la data del **31.12.2025** il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento** di **acconti** in misura **almeno pari al 20%**.

Resta dunque **valida** la medesima **misura**, pari però al 15%, per gli **investimenti** di questo tipo:

- ◆ **effettuati** nel **2024**;
- ◆ "**prenotati**" entro la **fine** dello stesso **anno** (con pagamento dell'acconto pari al 20% entro il 31.12.2024 ed effettuazione entro il successivo 30.06.2025).

Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese

comma 449

Viene ulteriormente **prorogato, fino al 31.12.2027**, il **credito d'imposta** riconosciuto in relazione alle **spese di consulenza** sostenute dalle **PMI** per la **quotazione** che si ricorda essere concesso:

in misura pari al 50% di simili spese
fino a un massimo di 500.000 euro

⁴¹ pari a 2.200 milioni di euro.

⁴² ex art. 1, comma 1057-bis della Legge 178/2020.

⁴³ adottato in attuazione dell'art. 6 del D.L. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 67/2024.

⁴⁴ come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

aggiornando conseguentemente i **limiti di utilizzo** del medesimo credito.

Viene a tal fine stabilito un limite massimo di utilizzo del credito per l'**importo complessivo** di **3 milioni di euro** per gli **anni 2026 e 2027**.

Fondo di garanzia per le PMI

comma 450

Il **termine di operatività** della disciplina del **Fondo di garanzia PMI** viene prorogato (dal 31.12.2024) al **31.12.2025**, apportando contestualmente alcune modifiche in merito a:

- ♦ la **percentuale massima** di **copertura** del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al **50%**;
- ♦ la **percentuale massima** di **copertura** del Fondo dell'**80%** viene **riconosciuta** in relazione alle **operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro** nel caso di **riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati;
- ♦ viene **eliminato** il **limite minimo dei 250 dipendenti**, ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le imprese a media capitalizzazione (le c.d. "mid cap").

Rifinanziamento "Nuova Sabatini"

comma 461

Rifinanziata la misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese c.d. "**Nuova Sabatini**"⁴⁵ per gli **anni dal 2025 al 2029**.

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande

comma 520

Viene **aumentato**, dal 25% al **30%**, il **limite** di **reddito** percepito nell'anno, dal **personale impiegato** nel **settore ricettivo** e negli esercizi di **somministrazione** di **alimenti e bevande**⁴⁶ per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con **aliquota agevolata al 5%**⁴⁷ – che si applica alle **somme destinate dai clienti** ai lavoratori a titolo di **liberalità**, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici (eventualmente riversate ai lavoratori se corrisposte ai relativi datori), **salva espressa rinuncia scritta** del prestatore di lavoro.

Viene contestualmente **innalzato**, da 50.000 euro a **75.000 euro**, il **limite** di **reddito** da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile **applicare** la suddetta **imposta sostitutiva**.

Si ricorda come tali somme siano **escluse** dalla **retribuzione imponibile** ai fini del **calcolo** dei **contributi di previdenza** e **assistenza sociale** e dei **premi** per l'**assicurazione** contro gli **infortuni** sul lavoro e le **malattie professionali**, **non** venendo inoltre **comutate** ai fini del calcolo del **TFR**.

Limite di reddito entro il quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva al 5% sulle	25%
--	-----

⁴⁵ misura di sostegno agli investimenti (tramite acquisto o leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, più volte rifinanziata nel corso degli anni (da ultimo dalla c.d. "Legge di assestamento 2024" – Legge 118/2024).

⁴⁶ di cui all'articolo 5 della Legge 287/1991.

⁴⁷ di cui all'art. 1, comma 58 della Legge 197/2022.

mance	30%
Limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.	50.000 75.000

Obbligo PEC per amministratori società

comma 860

Viene disposta l'**estensione** dell'**obbligo** di **possedere** un **indirizzo** di posta elettronica certificata (**PEC**) **anche** agli **amministratori** di **imprese** costituite in forma **societaria** col fine di **garantire** una **comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura** tra le imprese e la pubblica amministrazione.